Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 346

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 346 DEL 18 DICEMBRE 1980:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Messina.

(9190)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il giorno 10 dicembre 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nikolai Mitrofanovich Lunkov, ambasciatore dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(11252)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979.

Concessione di servizi di trasporto aereo di linea alla società Aerolinee Itavia - S.p.a., in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia;

Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna;

Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentite le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della difesa, delle poste e telecomunicazioni, del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese nell'elenco di cui al primo comma nonchè la soppressione di talune di esse, come pure l'istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nel predetto elenco.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 è concesso alla società Aerolinee Itavia - S.p.a., con sede in Roma.

La società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

In forza della presente concessione la società Aerolinee Itavia - S.p.a. è abilitata ad esercire, sulle rotte istituite ai sensi dell'art. 1, servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole posta e merci nello interno del territorio nazionale.

Art. 4.

La durata della concessione è stabilita in anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3424 di repertorio stipulata in data 17 maggio 1979 tra il Ministero dei trasporti e la società Aerolinee Itavia - S.p.a. per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1979

PERTINI

PRETI — PANDOLFI — MALFATTI — RUFFINI — COLOMBO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1980
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 392

ELENCO DELLE ROTTE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

1) Roma - Crotone vv.
2) Roma - Bologna - Treviso vv.
3) Roma - Forlì - Bologna - Treviso vv.
4) Roma - Treviso vv.
5) Roma - Bologna vv.
6) Roma - Forlì - Bologna vv.
7) Roma - Ancona vv.
8) Roma - Salerno vv.
9) Roma - Foggia - Crotone vv.
10) Roma - Lametia vv.
11) Roma - Verona vv.
12) Roma - Rimini vv.
13) Roma - Reggio Calabria vv.
14) Pescara - Roma vv.
15) Pescara - Ancona - Bologna - Milano vv.
16) Pescara - Milano vv.
17) Forlì - Milano vv.
18) Forlì - Treviso vv.
19) Ancona - Forlì vv.
20) Ancona - Genova vv.
21) Ancona - Milano vv.
22) Bologna - Genova vv.
23) Bologna - Torino vv.
24) Bologna - Venezia vv.
25) Bologna - Catania vv.
26) Bologna - Palermo vv.
27) Bologna - Pisa - Cagliari vv.
28) Bologna - Cagliari vv.
29) Bologna - Bergamo vv.
30) Bologna - Lametia vv.
31) Crotone - Lecce - Roma vv.
32) Crotone - Bergamo vv.
33) Lecce - Foggia - Pescara vv.
34) Salerno - Crotone vv.
35) Bergamo - Roma vv.
36) Bergamo - Catania vv.
37) Bergamo - Alghero vv.
38) Bergamo - Cagliari vv.
39) Bergamo - Napoli vv.
40) Venezia - Pisa vv.
41) Napoli - Crotone vv.
42) Napoli - Reggio Calabria vv.
43) Milano - Lametia vv.
44) Milano - Reggio Calabria vv.
45) Lametia - Palermo vv.
46) Lametia - Catania vv.
47) Lametia - Genova vv.
48) Lametia - Torino vv.
49) Lametia - Venezia vv.
50) Lametia - Reggio Calabria vv.
51) Lametia - Bari vv.
52) Bari - Crotone vv.
53) Bari - Napoli vv.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(11238)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Torricelli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 18 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1960 e registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1960, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 34, riportato nel Giornale ufficiale, annata 1960, dispensa 3ª, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 9 gennaio 1960;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6350 in data 27 febbraio 1980 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Torricelli », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1980
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 123

(11156)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1980.

Nomina di membri effettivi e supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, recante norme sul riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visti i propri decreti 23 maggio 1977, 8 luglio 1978 e 31 luglio 1979, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 1° agosto 1977, addì 30 settembre 1978, addì 6 novembre 1979 e addì 3 giugno 1980, con i quali è stato provveduto alla costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il quadriennio 1977-81;

Atteso che, con i suindicati decreti, sono stati chiamati a far parte del predetto consesso, tra gli altri, come componenti effettivi, i dottori Valente Luigi e Jorio Nicola, in rappresentanza della Amministrazione dello Stato e, come componente supplente, il sig. Rossi Pier Edoardo, rappresentante del personale statale;

Considerato che i tre suindicati componenti hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Ritenuto che il dott. Gradi Carlo, membro supplente del predetto Consesso, viene nominato, con il presente decreto, componente effettivo e che, pertanto, si rende necessario nominare altro membro supplente in di lui sostituzione;

Viste le designazioni effettuate, allo scopo, dalle amministrazioni ed organizzazioni competenti a termini dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori Di Gennaro dott. Giuseppe e Gradi dottor Carlo, dirigenti generali della Amministrazione dello Stato, sono nominati membri effettivi ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (22 maggio 1981).

I signori Fortini dott. Domenico, dirigente generale dell'Amministrazione dello Stato e Pasero dott. Giuseppe, rappresentante del personale statale, sono nominati membri supplenti dello stesso Consesso, per la durata sopra indicata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 25 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 357

(11086)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980.

Revisione della misura dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1978 Bilancio-Trasporti, registro n. 5, foglio n. 3/6, con il quale è stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1979 Bilancio-Trasporti, registro n. 2, foglio n. 308, con il quale sono state apportate correzioni al precitato decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1978;

Riconosciuta la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti;

Considerato che è necessario determinare il livello delle tariffe aeroportuali in misura tale da non disincentivare l'espansione del traffico aereo e tenendo conto che, anche a tal fine, lo Stato interviene attraverso il finanziamento degli investimenti ritenuti necessari;

Considerato altresì che si rende necessario procedere al recupero dell'incremento dei costi attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, in modo tale da consentire che, in relazione alle prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta, possano essere effettuati, oltre alle spese di manutenzione ed esercizio, anche investimenti, per i quali dette tariffe sono preordinate, atti a migliorare il livello delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali;

Sentita la commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e di partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 1.200 a L. 1.560 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.500 a L. 1.950 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 520 a L. 620 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità: da L. 780 a L. 940 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 45 a L. 60 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 3.000 a L. 4.500 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Le predette disposizioni entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1980

PERTINI

FORMICA — PANDOLFI — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1980
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 68

(11271)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980.

Nomina di due componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1980, n. 1514, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1980, registro n. 8, foglio n. 208, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 1980-81;

Vista la nota 28 marzo 1980, n. 563-3/1 del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con la quale vengono designati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici l'avv. Angelo Mancusi ed il prof. Angelo Gabrielli, pervenuta in corso di perfezionamento del succitato decreto del Presidente della Repubblica numero 1514;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angelo Mancusi ed il prof. Angelo Gabrielli sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 2.

Il dott. Guido Antonizzi ed il prof. ing. Cesare Valle cessano di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1980

PERTINI

NICOLAZZI

(11093)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Aggregazione del comune di Priolo Gargallo alla circoscrizione territoriale del mandamento di Siracusa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 luglio 1979, n. 177, della regione siciliana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della stessa regione il 26 luglio 1979, parte prima n. 32, con la quale le frazioni di Priolo Gargallo del comune di Siracusa e di San Focà del comune di Melilli sono erette in comune autonomo con la denominazione di « Priolo Gargallo »;

che occorre di conseguenza determinare l'appartenenza alla circoscrizione giudiziaria del comune di nuova istituzione;

Considerato che la gran parte del territorio comunale e della popolazione già apparteneva alla circoscrizione territoriale del mandamento di Siracusa, tanto che il nuovo comune ha mantenuto la precedente denominazione della soppressa frazione di Priolo Gargallo;

Vista la proposta in tal senso avanzata dal presidente della corte di appello di Catania con nota del 4 febbraio 1980, n. pr. 603/1-D;

Decreta:

Il comune di Priolo Gargallo istituito con legge 21 luglio 1979, n. 177, della regione siciliana, viene aggregato alla circoscrizione territoriale del mandamento di Siracusa.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: MORLINO

(11289)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.
Valore e caratteristiche di una cartolina postale, per lo estero, celebrativa dei principî del Panathlon International.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1980, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1494 del 18 giugno 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale da L. 150, per lo estero, celebrativa dei principî del Panathlon International.

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca, da 200 grammi per metro quadrato; formato carta: cm 14,8 × 10,5; tiratura: ottocentomila esemplari; policromia, ottenuta con sette colori.

Il recto della cartolina reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura in cui figura un gruppo di atleti, tratto dalla decorazione di un antico vaso greco, con le leggende « PANATHLON INTERNATIONAL », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 150 »; in basso a destra, cinque righe, di cui quattro punteggiate, di colore giallo, per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, un riquadro con le leggende « CARTOLINA POSTALE », « CARTA POSTALE », « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con tre righe punteggiate, per le indicazioni relative al mittente; a sinistra, in basso, è riprodotto l'emblema del Panathlon International, con sotto la leggenda « PANATHLON INTERNATIONAL ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1980
Registro n. 29 Poste, foglio n. 66

(11218)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.
Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1975 recante le norme sulla organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 21 aprile 1979, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il citato comitato per il quinquennio 7 gennaio 1979-6 gennaio 1984;

Considerato che il dott. Ugo Vitale, componente del comitato stesso, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero è stato destinato ad altro incarico e che pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione con un nuovo rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la lettera in data 27 marzo 1980, con la quale il sopradetto Ministero del commercio con l'estero designa il dott. Amedeo Vaccaro in sostituzione del dottor Ugo Vitale;

Ritenuto di accogliere tale designazione e di procedere alla sostituzione del dott. Ugo Vitale con il dottor Amedeo Vaccaro;

Decreta:

Il dott. Amedeo Vaccaro è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il restante periodo del quinquennio 7 gennaio 1979-6 gennaio 1984, in sostituzione del dott. Ugo Vitale ed in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 313

(11012)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni:

Vista la delibera del CIPI in data 11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 giugno 1979;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11191)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 2 luglio 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 luglio 1978 al 6 gennaio 1980;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli, è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11197)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 13 luglio 1979, 1° settembre 1979, 12 febbraio 1980, 17 maggio 1980 e 17 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 17 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta), è prolungata al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(11185)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 20247 datata 17 settembre 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila fa presente la necessità di sostituire il rappresentante dell'Unione provinciale degli industriali, sig. Agapito Palomba, dimissionario, con il sig. Alberto Rinaldi;

Decreta:

Il sig. Alberto Rinaldi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante dell'unione provinciale degli industriali, in sostituzione del sig. Agapito Palomba, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10822)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 3 luglio 1978, 29 luglio 1978, 13 novembre 1978, 6 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 3 luglio 1979, 9 ottobre 1979, 12 febbraio 1980, 6 maggio 1980 e 16 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 19 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parare dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 18 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11196)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse nazionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) snia Viscosa;
2) filati industriali;
3) acquedotto - 1° lotto;
4) acquedotto - 2° lotto;
5) rete idrica - 1° lotto;
6) ristrutturazione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) impianti elettrici, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 16 dicembre 1979, 12 febbraio 1980 e 6 agosto 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal pagamento del contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11195)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca Sud;
tombinatura del rio Mangioli nel comune di Capoterra;
ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;
completamento degli impianti della Saras-Chimica;
completamento degli impianti della Italproteine;
fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione del comune di Sarroch, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 3 dicembre 1979, 12 febbraio 1980 e 6 agosto 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno

beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11189)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allacciamento alla statale 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua mare raccordo ferroviario fra la frazione ferrovie dello Stato di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 13 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 3 dicembre 1979, 12 febbraio 1980 e 6 agosto 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 29 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11188)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:
Fibra del Tirso;
Chimica del Tirso (impianti dell'Anic-Montedison);
Metallurgica del Tirso;
Soron di Ottana;

b) nell'agglomerato industriale di Isili Sarcidano:
Siron, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 16 novembre 1979, 12 febbraio 1980 e 6 agosto 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11187)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a. - Metalmeccanica;

Stabilimento Alsar S.p.a. - Settore metallurgico;

Ammi Sarda S.p.a. - Settore piombo e zinco;

Euroalluminia S.p.a. - Produzione alluminio;

Consal S.p.a. - Lavorazione alluminio;

Officine F.lli Medda - Settore metalmeccanico - Asse mediano viario, asse viario di scorrimento esterno lotto 1° - Infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - Alimentazione elettrica dello stabilimento Euroalluminia - Opere portuali e marittime del genio civile, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 12 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 3 dicembre 1979, 12 febbraio 1980 e 6 agosto 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11186)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, in Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, con sede in Ancona;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto nella riunione dell'11 aprile 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 4, 19, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale con sede in Ancona, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: Andreatta

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO-MARCHIGIANO

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 5.000.000.000 e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 250.000 ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio delle Marche e dell'Umbria come appresso:

Cassa di risparmio di Ancona: n. 1314 quote	L.	328.500.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno: n. 2080 quote	»	520.000.000
Cassa di risparmio di Città di Castello: n. 590 quote	»	147.500.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana: n. 800 quote	»	200.000.000
Cassa di risparmio di Fano: n. 972 quote	»	243.000.000
Cassa di risparmio di Fermo: n. 1249 quote	»	312.250.000
Cassa di risparmio di Foligno: n. 685 quote	»	171.250.000
Cassa di risparmio di Jesi: n. 1733 quote	»	433.250.000
Cassa di risparmio di Loreto: n. 418 quote	»	104.500.000
Cassa di risparmio di Narni: n. 261 quote	»	65.250.000
Cassa di risparmio di Orvieto: n. 426 quote	»	106.500.000
Cassa di risparmio di Perugia: n. 2240 quote	»	560.000.000
Cassa di risparmio della Provincia di Macerata: n. 3284 quote	»	821.000.000
Cassa di risparmio di Pesaro: n. 2729 quote	»	682.250.000
Cassa di risparmio di Spoleto: n. 373 quote	»	93.250.000
Cassa di risparmio di Terni: n. 846 quote	»	211.500.000
	L.	5.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 2.500.000.000, ancorché l'importo dei titoli in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale è ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non può aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato;

5) sull'importo e sulle condizioni generali di emissione e circolazione delle obbligazioni, sulla variazione dell'ammortamento delle obbligazioni emesse e sui provvedimenti idonei alla disciplina del loro mercato, nonché sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'alienazione dei titoli;

6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti, nonché sui provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto non di competenza del direttore generale;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinuncia agli atti del giudizio stesso per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulle funzioni e competenze del comitato esecutivo e sulla nomina di tre dei suoi componenti di cui al secondo comma dell'art. 21;

10) sulla nomina di eventuali commissioni, che avranno soltanto carattere consultivo, per lo studio di singoli problemi;

11) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

12) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

13) sui compiti e le responsabilità da attribuire alle Casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto;

14) sulle eventuali elargizioni per beneficenza e pubblica utilità, nei limiti degli importi a tale scopo destinati dall'assemblea dei partecipanti in sede di approvazione del bilancio annuale;

15) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 24. — Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato.

Sentito il direttore generale egli:

1) consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto di mutuo non sia seguita la consegna della somma mutuata, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto;

2) consente la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

3) consente i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo;

4) consente la liberazione dalle iscrizioni e dalle trascrizioni ipotecarie degli immobili che garantiscono quote di mutui frazionati, allorquando tali quote vengano completamente estinte;

5) consente la rinuncia agli atti esecutivi e la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;

6) compie ogni atto conservativo a tutela dei crediti dell'Istituto, promuove le azioni possessorie e quelle esecutive per inadempienza del mutuatario; interviene nelle procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi;

7) delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio o del comitato e ne chiede la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza, fatta eccezione per delibere d'urgenza relative a concessione di mutui, a frazionamenti, restrizioni e riduzioni che saranno portate al consiglio o al comitato stessi, alla prima adunanza, per conoscenza anziché per ratifica.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti e, nel caso che anche questi siano entrambi assenti o impediti, dal consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e dei vice presidenti, spetta al consigliere più anziano per età. Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'Istituto.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 26. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e con voto deliberativo, alle riunioni del comitato esecutivo.

Egli inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle rappresentanze, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, gli ordini di prelevamento delle somme di pertinenza dell'Istituto sui conti presso le partecipanti ed altri istituti di credito nei limiti e con le cautele stabilite dal consiglio di amministrazione, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee, del consiglio e del comitato e controfirma, unitamente al presidente i verbali delle adunanze;

e) riferisce al consiglio di amministrazione od al comitato esecutivo sulle domande di mutuo, nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonché ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime parere sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

h) provvede alla destinazione ed al trasferimento del personale ai vari servizi, uffici e settori operativi;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) presenta al consiglio di amministrazione, entro il trimestre successivo alla chiusura annuale, il rendiconto dell'esercizio.

Il direttore generale può essere coadiuvato, dal vice direttore generale o, se questo non è nominato, dall'altro dirigente, ai quali, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale ne assume le funzioni il vice direttore generale, se nominato, e, in via subordinata, altro dirigente o funzionario dell'Istituto all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 27. — Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di prelevamento delle somme di pertinenza dell'Istituto sui conti correnti presso le partecipanti ed altri istituti di credito nei limiti e con le cautele stabilite dal consiglio di amministrazione, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonché delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(11203)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2436/79 del 9 ottobre 1979, relativo all'applicazione del sistema dei certificati di origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale sul caffè del 1976, quando i contingenti sono in vigore;

Considerata l'opportunità di modificare l'annesso I del regime di importazione delle merci, di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di caffè (v.d. 09.01 A) e di estratti di caffè (v.d. 21.02 A) originari dei Paesi non membri dell'accordo internazionale sul caffè del 1976, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 30 settembre 1981.

L'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, aggiornato con il decreto ministeriale 17 marzo 1979, e successive modificazioni, deve essere di conseguenza modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(11200)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Prolungamento per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex-dipendenti da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 8 settembre 1979, 3 dicembre 1979, 27 marzo 1980, 5 luglio 1980 e 1° settembre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata del pa-

rere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11165)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Esselte, in Cusago.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze, in data 11 marzo 1980 e 18 marzo 1980, nonché la memoria aggiuntiva in data 29 ottobre 1980, con le quali la S.p.a. Esselte - già S.p.a. Meto Italia, con sede in Cusago (Milano), chiede la sospensione della riscossione del carico di complessive lire 171.303.828 per imposta di R.M. cat. B, imposta sulle società ed accessori afferenti gli esercizi 1970-71, 1971-72, 1972-73 ed il secondo semestre 1973, iscritto nei ruoli emissione maggio e agosto 1979, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto rilevante importo, relativo a redditi in contestazione presso la commissione tributaria di Milano e che una eventuale procedura esecutiva esattoriale comprometterebbe irreparabilmente la sua situazione economico-finanziaria ed occupazionale;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Milano ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività svolte dalla predetta società;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione e degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza;

Decreta:

La riscossione del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 171.303.828 iscritto a nome della S.p.a. Esselte è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Milano, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi cautelari sui beni immobili e strumentali della società.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: Reviglio

(11199)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1978, 22 settembre 1978, 7 luglio 1979, 9 luglio 1979, 10 luglio 1979, 5 gennaio 1980, 2 maggio 1980, 3 maggio 1980 e 3 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli), è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11184)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 24 febbraio 1979, 27 marzo 1979, 3 maggio 1979, 10 settembre 1979, 16 novembre 1979, 14 marzo 1980, 5 giugno 1980 e 9 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 al 5 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11169)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979, 7 luglio 1979, 5 dicembre 1979, 6 dicembre 1979, 2 aprile 1980, 3 aprile 1980 e 29 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 5 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia (Latina), è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11182)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a ventottomesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro e Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 3 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 15 giugno 1979, 24 settembre 1979, 25 settembre 1979, 29 marzo 1980 e 30 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'uffici regionali del lavoro di Firenze, Roma e Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, San Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11194)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora Inrf-Riv S.p.a., stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora Inrf-Riv S.p.a., stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1980, 7 agosto 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli ora Inrf-Riv S.p.a., stabilimento di Napoli, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinti comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11193)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ATI, stabilimenti di S. Maria Capua Vetere, di Alfani e di Mattiello in Pontecagnano, di Farina in Battipaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ATI, stabilimenti di S. Maria Capua Vetere (Caserta), di Alfani e di Mattiello in Pontecagnano (Salerno), di Farina in Battipaglia (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. ATI, stabilimenti di S. Maria Capua Vetere (Caserta), di Alfani e di Mattiello in Pontecagnano (Salerno), di Farina in Battipaglia (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 giugno 1980 al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11167)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 12 settembre 1979, 16 novembre 1979, 19 marzo 1980, 30 maggio 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11180)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma, in Ponte di Savignone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. General gomma, con sede in Ponte di Savignone (Genova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma, con sede in Ponte di Savignone (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 marzo 1980 al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11192)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsini, in Sulmona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Borsini di Sulmona.

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsini di Sulmona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1980 al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

(11168) *Il Ministro*: Foschi

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.E., in Viterbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.C.E. di Viterbo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma.

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.E. di Viterbo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 gennaio 1980-13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11166)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 13 agosto 1980, n. 444;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 20 dicembre 1978, 30 maggio 1979, 3 agosto 1979, 17 dicembre 1979, 11 marzo 1980, 3 giugno 1980 e 16 ottobre 1980 di proroga per trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 165.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11183)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1980, 24 maggio 1980, 11 luglio 1980 e 3 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 maggio 1979 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11171)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltir - Elettronica Tirrena, in fallimento, in Nettuno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Eltir - Elettronica Tirrena, in fallimento, con sede in Nettuno (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltir - Elettronica Tirrena, in fallimento, con sede in Nettuno (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11190)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltecno, in Tito Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metaltecno, con sede in Tito Scalo (Potenza);

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 dicembre 1978 al 2 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltecno, con sede in Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11181)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978, 28 dicembre 1978, 15 marzo 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979, 21 novembre 1979, 20 aprile 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa, è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11263)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 15 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	935,05	935,05	935,10	935,05	935 —	935,05	934,95	935,05	935,05	935 —
Dollaro canadese	778 —	778 —	778 —	778 —	778,15	778 —	778 —	778 —	778 —	778 —
Marco germanico	475,60	475,60	475,55	475,60	475,82	474,55	475,40	475,60	475,60	475,55
Fiorino olandese	437,62	437,62	437,75	437,62	437,83	437,60	437,60	437,62	437,62	437,60
Franco belga	29,517	29,517	29,52	29,517	29,52	29,50	29,525	29,517	29,517	29,50
Franco francese	204,86	204,86	205,70	204,86	205,63	204,85	205,20	204,86	204,86	204,80
Lira sterlina	2184,70	2184,70	2190 —	2184,70	2186 —	2184,65	2186 —	2184,70	2184,70	2184,68
Lira irlandese	1765,50	176 ,50	1765 —	1765,50	1766,21	—	1765 —	1765,50	1765,50	—
Corona danese	154,92	154,92	155 —	154,92	155,15	154,90	154,95	154,92	154,92	154,90
Corona norvegese	181,50	181,50	181,40	181,50	181,60	181,45	181,75	181,50	181,50	181,45
Corona svedese	211,99	211,99	211,40	211,99	212,23	211,45	212,30	211,99	211,99	211,95
Franco svizzero	524 —	524 —	524,60	524 —	524,98	524 —	523,30	524 —	524 —	524 —
Scellino austriaco	66,982	66,982	67,10	66,982	67,14	66,90	66,95	66,982	66,982	66,95
Escudo portoghese	17,90	17.90	17,67	17,90	17,60	17,90	17,84	17.90	17.90	17.88
Peseta spagnola	11,849	11,849	11,87	11,849	11,85	11,80	11,83	11,849	11,849	11,80
Yen giapponese	4,50	4,50	4,53	4,50	4,50	4,48	4,485	4,50	4,50	4,48

Media dei titoli del 15 dicembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,875
» 5,50 % » » 1968-83	88,875
» 5,50 % » » 1969-84	82,825
» 6 % » » 1970-85	80,725
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	98,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98 —
» » » » 1-10-1979/82	97,950
» » » » 1- 1-1980/82	98,350
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,10
» » » » 1- 7-1980/82	98,900
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,700
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,125
» » » 12 % 1- 4-1982	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	91,800
» » » 12 % 1- 1-1984	91,625
» » » 12 % 1- 4-1984	92,100
» » » 12 % 1-10-1984	91,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	935 —
Dollaro canadese	778 —
Marco germanico	475,50
Fiorino olandese	437,61
Franco belga	29,521
Franco francese	205,03
Lira sterlina	2185,35
Lira irlandese	1765,25
Corona danese	154,935
Corona norvegese	181,625
Corona svedese	212,145
Franco svizzero	523,65
Scellino austriaco	66,966
Escudo portoghese	17,87
Peseta spagnola	11,839
Yen giapponese	4,492

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Ente nazionale della cinofilia italiana, in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, emanato sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980, registro n. 15, foglio n. 320, l'Ente nazionale della cinofilia italiana, in Milano, è autorizzato, in sanatoria, ad acquistare al prezzo di L. 14.000.000 un immobile ad uso ufficio sito in Roma, via Arno, 38.

(11122)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 9 ottobre 1980 l'Università degli studi di Udine è autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta, in suo favore, dalla sig.ra Maria Grazia Bertoli e destinata all'istituzione di un premio di studio a favore di uno studente della facoltà di ingegneria.

(11123)

REGIONE BASILICATA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lagonegro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di delega delle funzioni per la protezione delle bellezze naturali;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Potenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 dicembre 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Lagonegro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Lagonegro (Potenza);

Considerato che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al competente dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Ritenuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico:

1) dal punto di vista ecologico in quanto caratterizzata da un'estesa ed articolata vegetazione costituita in prevalenza da faggete e dal particolare fenomeno del lago Remmo (o Laudemio), raro esempio nell'Appennino di lago formatosi in un circo glaciale;

2) dal punto di vista paesistico e delle bellezze naturali poichè il tutto costituisce indiscutibilmente un patrimonio ambientale, floreale e paesistico di inestimabile pregio, degno della migliore salvaguardia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Lagonegro (Potenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo eguente:

punto di confine fra il comune di Nemoli, Rivello e Lagonegro, confine col comune di Rivello, fino alla intersezione con la retta congiungente quota 982 in località Vernito di Sirino e la chiesetta della Madonna del Brusco, detta chiesetta è inclusa nel perimetro, linea retta con la quota m 885 in località Bramafarina fino alla strada per Bramafarina, detta strada a scendere fino alla intersezione con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, detta autostrada fino alla intersezione con la linea elettrica ad alta tensione ENEL in prossimità del ponte al vallone della Serra, linea elettrica suddetta fino alla strada per Castagnareto, detta strada a salire fino alla intersezione con la linea retta congiungente la quota m 1000 in località Fucina e l'incrocio fra la strada provinciale per Moliterno e la strada comunale per il lago Remmo, detta retta fino all'incrocio summenzionato, strada provinciale per Moliterno fino al ponte della Pietra, vallone Vardoneta fino alla mulattiera che congiunge la località Refesola e Malombra, detta mulattiera fino al confine del comune di Moliterno, detto confine, confine col comune di Lauria, confine col comune di Nemoli fino al punto d'inizio al confine col comune di Rivello così come indicato nella planimetria allegata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 9 del 12 luglio 1974 nel Bollettino ufficiale della regione insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, curerà che il comune di Lagonegro provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusto art. 4 della legge precitata.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, comunicherà al presidente della giunta regionale la data dell'affissione del Bollettino ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Potenza, addì 8 novembre 1978

Il presidente: VERRASTRO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Verbale

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quindici del mese di dicembre alle ore dieci in Potenza nella sede della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Potenza per discutere il seguente ordine del giorno:

1) APPLICAZIONE DEL VINCOLO DEL COMUNE DI LAGONEGRO;

(*Omissis*).

La commissione, rilevato pertanto il particolare interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della parte montana del massiccio del M. Sirino nel territorio del comune di Lagonegro,

(*Omissis*).

Decreta

che si debba dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la zona così delimitata:

punto di confine fra il comune di Nemoli, Rivello e Lagonegro, confine col comune di Rivello, fino all'intersezione con la retta congiungente quota 982 in località Vernito di Sirino e la chiesetta della Madonna del Brusco, detta chiesetta è inclusa nel perimetro, linea retta con la quota m 885 in località Bramafarina fino alla strada per Bramafarina, detta strada a scendere fino alla intersezione con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, detta autostrada fino alla intersezione con la linea elettrica ad alta tensione ENEL in prossimità del ponte al vallone della Serra, linea elettrica suddetta fino alla strada per Castagnareto, detta strada a salire fino alla intersezione con la linea retta

congiungente la quota m 1000 in località Fucina e l'incrocio fra la strada provinciale per Moliterno e la strada comunale per il lago Remmo, detta retta fino all'incrocio summenzionato, strada provinciale per Moliterno fino al ponte della Pietra, vallone Vardoneta fino alla mulattiera che congiunge la località Refesola e Malombra, detta mulattiera fino al confine col comune di Moliterno, detto confine, confine col comune di Lauria, confine col comune di Nemoli fino al punto d'inizio al confine col comune di Rivello così come, indicato nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

(11124)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Carbonara Ticino, Faedo Valtellina, Burago di Molgora, Longone al Segrino e Magnacavallo.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32329: comune di Carbonara Ticino (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 novembre 1977, n. 32 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 17 luglio 1978, n. 31 e 3 novembre 1978, n. 34);

deliberazione 21 ottobre 1980, n. 1256: comune di Faedo Valtellina (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 marzo 1978, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 luglio 1978, n. 42);

deliberazione 21 ottobre 1980, n. 1257: comune di Burago di Molgora (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 marzo 1977, n. 35 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 31);

deliberazione 21 ottobre 1980, n. 1258: comune di Longone al Segrino (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 maggio 1979, n. 25 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 ottobre 1979, n. 61);

deliberazione 21 ottobre 1980, n. 1266: comune di Magnacavallo (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 ottobre 1980, n. 44 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 26 ottobre 1979, numeri 133 e 134).

(11125)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Pessano con Bornago e Garbagnate Milanese

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 21 ottobre 1980, n. 1261: comune di Pessano con Bornago (Milano) (variante adottata con deliberazioni consiliari 23 luglio 1979, n. 90 e 17 gennaio 1980 n. 14);

deliberazione 21 ottobre 1980, n. 1262: comune di Garbagnate Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazioni consiliari 4 dicembre 1973, n. 163 e 31 maggio 1974, n. 131).

(11126)

Variante al piano di zona del comune di Lecco

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune a fianco della stessa deliberazione. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 21 ottobre 1980, n. 1264: comune di Lecco (Como).

(11127)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sedi delle prove scritte del concorso a duecento posti di consigliere amministrativo

Si comunica che le prove scritte del concorso a duecento posti di consigliere amministrativo in prova, VII categoria, raggruppamento A), bandito con decreto ministeriale 10 settembre 1980, n. 4138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1980, rinviate ai giorni 2 e 3 gennaio 1981, avranno luogo in Roma presso le seguenti sedi:

istituto « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38: i candidati delle lettere A - B;

istituto « G. Galilei », via Conte Verde, 51: i candidati della lettera C;

istituto « Michelangelo », via Cavour, 258: i candidati delle lettere D - E;

istituto « Giovanni da Verrazzano », via C. Ferrini, 83: i candidati delle lettere F - G;

istituto « Einaudi », via Luigi Pianciani, 22: i candidati delle lettere H - I - J - K - L - M;

liceo « Cavour », via Vittorino da Feltre, 5: i candidati delle lettere N - O - P - Q;

liceo « Mamiani », viale delle Milizie, 30: i candidati delle lettere R - S;

liceo « M. Azzarita », via T. Salvini, 20: i candidati delle lettere T - U - V - W - X - Y - Z.

(11338)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per l'elaiochimica dell'Istituto sperimentale per l'ealiotecnica di Pescara.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 dell'11 novembre 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale per l'elaiochimica dell'istitutto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

(11234)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a sessanta posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 novembre 1980, 16ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1980, n. 12652, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1980, registro n. 12, foglio n. 240, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a sessanta posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria.

(11243)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

De Luca Paolo, nato a Roma il 25 dicembre 1940 . . . punti 90 su 100

Grandi Marco, nato a Milano il 30 luglio 1944 . » 90 »

Altamura Bruno Maria, nato a Pitigliano il 3 ottobre 1943 » 85 »

De Ferrari Francesco, nato a Milano il 22 aprile 1945 . . . . . » 85 »

Biffoni Franco, nato a Roma il 4 luglio 1944 » 80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11137)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Cione Giovanni, nato a Taranto il 25 luglio 1940 . . . . punti 100 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11138)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia generale per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 3 aprile 1977, con il quale il dott. Napoli Vincenzo, nato il 20 luglio 1943 a Sorrento, era stato escluso dall'esame predetto per difetto del requisito di cui al punto 3 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'ordinanza pronunziata il 18 maggio 1977, n. 128 reg. ord., n. 551/77 reg. ric., anno 1977, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Napoli Vincenzo, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 30 aprile 1980, n. 754 reg. dec., n. 551/77 reg. ric., anno 1980, pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Napoli Vincenzo annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Napoli Vincenzo ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 78/100 (settantotto centesimi);

Decreta:

Il dott. Vincenzo Napoli, nato a Sorrento il 20 luglio 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1977, con il punteggio di 78/100 (settantotto centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11143)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1969, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto dell'8 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia d'urgenza per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 18 aprile 1977, con il quale il dott. Vincenzo Napoli, nato il 20 luglio 1943 a Sorrento, era stato escluso dall'esame predetto per difetto del requisito di cui al punto 3 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'ordinanza pronunziata il 9 maggio 1977, n. 83 reg. ord., n. 530/77 reg. ric., dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dottor Napoli Vincenzo, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 30 aprile 1980, n. 741 reg. dec., n. 530/77 reg. ric., anno 1980, pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Napoli Vincenzo annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il dottore sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Napoli Vincenzo, nato a Sorrento il 20 luglio 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza per l'anno 1975 di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1977, con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11144)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(4309/S)

OSPEDALE CIVILE « P. ANGIOLONI » DI FORLÌ - S. PIERO IN BAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Forlì - S. Piero in Bagno.

(4262/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente di cardiologia;
quattro posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(4258/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICO DEL GARGANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, presso questo ospedale, e tre posti di aiuto medico (uno per Vico del Gargano, uno per Vieste ed uno per Rodi Garganico) di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di primario, presso questo ospedale, tre posti di aiuto (uno per Vico del Gargano, uno per Vieste ed uno per Rodi Garganico) e sei posti di assistente (due per Vico del Gargano, due per Vieste e due per Rodi Garganico) del servizio di radiologia;
un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione addetto al servizio di pronto soccorso;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di cardiologia;
diciotto posti di assistente di medicina generale addetti al pronto soccorso (sei per Vico del Gargano, sei per Vieste e sei per Rodi Garganico).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vico del Gargano (Foggia).

(4268/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(4256/S)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Conversano (Bari).

(4264/S)

OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e due posti di assistente pediatra;

due posti di assistente di ostetricia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente della divisione di medicina;

tre posti di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(4283/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(4260/S)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di patologia neonatale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(4261/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « ZONA 23 », IN AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Arezzo.

(4259/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

quattro posti di assistente di medicina generale;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(4284/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di medicina geriatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(4263/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 52.

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni demandate all'ufficio del medico provinciale ed agli ufficiali sanitari, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e della presente legge, ferme restando le atribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

1) gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro inerenti alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;

2) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

3) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;

b) all'inquinamento delle acque;

c) all'inquinamento del suolo;

d) all'inquinamento da rumore e da onde elettromagnetiche e da altri agenti fisici;

4) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

6) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali ed artificiali;

7) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;

8) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonchè dei fanghi;

9) l'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

10) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

11) le indagini epidemiologiche su base locale;

12) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

13) la polizia mortuaria;

14) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali.

Sono altresì comprese le funzioni indicate nelle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, delegate, dallo Stato alle Regioni che vengono subdelegate ai comuni, ai sensi del quarto comma del citato articolo, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Sono fatte salve le funzioni riservate ai comuni dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 2.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica spettano al sindaco, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il sindaco per l'esercizio delle proprie attribuzioni si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

A tal fine, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni, l'assemblea generale delle unità sanitarie locali nello stabilire l'organizzazione interna dei servizi e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 3.

Attribuzioni delle unità sanitarie locali

Spettano alle unità sanitarie locali tutte le attività in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie di cui al precedente art. 1, ivi comprese quelle già di competenza dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari, nonchè le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal precedente art. 2.

Tali attività sono esercitate attraverso i servizi istituiti a norma dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni, in relazione alla rispettiva competenza e secondo le modalità previste al titolo terzo della legge regionale stessa.

In particolare:

il servizio di igiene pubblica dell'ambiente e della alimentazione e per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro svolge, di norma, tutte le attività concernenti gli interventi sugli ambienti di vita e di lavoro;

il servizio materno-infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile ed il servizio per l'assistenza sanitaria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono, di norma, in riferimento alle funzioni di cui al precedente art. 1, tutti gli interventi specificamente diretti alla persona umana.

I competenti servizi dell'unità sanitaria locale propongono al sindaco competente per territorio e agli organi di gestione della unità sanitaria i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 4.

Personale di vigilanza

Il comitato di gestione, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individua periodicamente il personale nell'ambito dei competenti servizi della unità sanitaria locale, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica.

Le persone indicate nel comma precedente, nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, del personale regionale con funzioni di vigilanza, degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari provinciali e comunali e nei limiti del servizio cui sono destinati, svolgono le funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria a questi conferite dalla legge.

Art. 5.

Competenze della Regione

Restano di competenza della Regione:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni nel territorio regionale;

b) l'emanazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica;

c) la classificazione dei comuni ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

d) i provvedimenti igienici previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più unità sanitarie locali;

e) la classificazione, con decreto del Presidente della giunta regionale, ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acquee marine destinate alla molluschicoltura o sede di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, nelle materie indicate dal presente articolo, è espletata dagli uffici regionali competenti in materia che si avvalgono dei presidii e servizi delle unità sanitarie locali di concerto con i comuni interessati.

Art. 6.

Spetta al presidente della giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni.

Sono, inoltre, di competenza del presidente della giunta regionale, fino all'emanazione della legge regionale prevista al primo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti ad esso spettanti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1979, n. 70, fatte salve le funzioni di competenza dei sindaci a norma del precedente art. 2.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa alle funzioni di cui ai commi precedenti è espletata dagli uffici regionali competenti in materia che si avvalgono dei presidii e servizi delle unità sanitarie locali.

L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo è demandata ai sindaci; in caso di inadempienza entro il termine indicato nel provvedimento, provvede il presidente della giunta regionale attraverso la nomina di un commissario « *ad acta* ».

Art. 7.

Laboratori provinciali di igiene e profilassi

In attesa della individuazione dei presidii e servizi multizonali e dei relativi bacini di utenza da parte del piano sociosanitario regionale nonchè della emanazione delle norme per la loro organizzazione interna, i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono gestiti dalla unità sanitaria locale competente per territorio secondo quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Negli organi collegiali di cui fanno parte per legge i direttori dei laboratori di igiene e profilassi questi sono sostituiti da personale di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale, dipendente dalla unità sanitaria locale competente per territorio, designato dal comitato di gestione.

Art. 8.

Funzioni già dei consorzi provinciali antitubercolari e dei comitati provinciali antimalarici

Le funzioni già esercitate dai consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai servizi di cui alle lettere *e)* e *d)* dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le funzioni già esercitate dai comitati provinciali antimalarici sciolti per effetto della legge regionale 12 gennaio 1976, numero 2, sono esercitate dalle unità sanitarie locali in relazione a quanto previsto al precedente art. 3.

Art. 9.

Attività medico-legali

Le funzioni medico-legali già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario sono svolte dall'unità sanitaria locale attraverso il servizio di cui alla lettera *d)* dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:

gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;

gli accertamenti medico-legali di controllo per invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, numero 300, degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

gli altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi o regolamenti;

l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito della invalidità civile nonchè a favore di ciechi civili e sordomuti;

l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

il servizio necroscopico;

gli accertamenti medico-legali ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Il comitato di gestione può disporre l'utilizzazione per le attività di medicina legale, in relazione alla specifica competenza e nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche di personale sanitario di altri servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 10.

Attività nell'interesse dei privati

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale, espletati a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle unità sanitarie locali, sono stabilite dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11.

Commissioni sanitarie, collegi e comitati

Nelle commissioni, comitati e collegi, previsti dalla vigente legislazione, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti da personale sanitario laureato, competente nella materia, dipendente dalle unità sanitarie locali interessate.

Le commissioni per l'accertamento della invalidità civile, per i ciechi civili, per l'accertamento del sordomutismo, il collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè la commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri operano a livello di unità sanitaria locale.

Fino al riordino della materia con legge, le altre commissioni, comitati e collegi provinciali operano presso la unità sanitaria locale in cui è compreso il capoluogo di provincia ed hanno competenza per tutto il territorio provinciale. Per la provincia di Roma, i comitati e collegi competenti per tutto il territorio provinciale operano presso unità sanitarie locali comprese nel comune di Roma, individuate dall'assemblea generale.

Nelle commissioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti con corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organi collegiali di cui ai precedenti commi nonchè la nomina di commissioni, comitati e collegi già demandata ai medici provinciali sono effettuate dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente anche in relazione a quanto previsto al terzo comma del presente articolo. Nel caso di commissioni, comitati e collegi operanti a livello provinciale, il comitato di gestione provvede, sentite le altre unità sanitarie locali interessate.

Nelle commissioni regionali il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale nominato dalla giunta regionale.

Art. 12.

Soppressione di organi collegiali

Sono soppressi:

a) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798; le relative funzioni sono svolte dai servizi dell'unità sanitaria locale competente per materia;

b) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 249;

c) la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475; le relative funzioni sono svolte dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 13.
Riordino delle norme in materia di farmacie

Fino alla emanazione di una apposita legge regionale per il completo riordino della materia, la vigilanza sulle farmacie è effettuata a norma della presente legge, nel rispetto, per quanto non previsto, della vigente legislazione.

Art. 14.
Provvedimenti in materia di farmacie

Sono di competenza della giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie, la istituzione di dispensari farmaceutici.

Sono di competenza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, le funzioni amministrative concernenti la adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, di gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di decadenza per qualunque causa dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico nonchè i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.

Spetta al sindaco l'autorizzazione all'apertura di farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica.

Sono attribuite alle unità sanitarie locali, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e le categorie interessate, le funzioni amministrative concernenti l'erogazione della indennità di residenza ai farmacisti rurali, nonchè la regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina degli orari di apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di trenta giorni come da legge regionale in materia.

Nei comuni il cui territorio è suddiviso in più unità sanitarie locali la competenza a stabilire gli orari, i turni e le ferie delle farmacie spetta all'assemblea della unità sanitaria locale.

Art. 15.
Vigilanza sulle farmacie

Ogni biennio le farmacie devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione e costituita:

da un farmacista dipendente dall'unità sanitaria locale;

da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia;

da un funzionario direttivo amministrativo dell'unità sanitaria locale con funzioni anche di segretario.

La predetta commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

Copia del verbale della ispezione è inviata al sindaco del comune in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 16.
Concorsi per il conferimento di farmacie
Commissioni giudicatrici

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione sono indetti dalla giunta regionale.

I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più unità sanitarie locali, raggruppando le unità sanitarie locali appartenenti alla stessa provincia.

La commissione giudicatrice è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

a) da un funzionario direttivo amministrativo della Regione con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima con funzioni di presidente;

b) da un funzionario medico, chimico o farmacista della Regione, con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima;

c) da due farmacisti esercenti in una farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti;

d) da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario direttivo amministrativo della Regione.

La giunta regionale approva le relative graduatorie e nomina i vincitori.

L'elenco dei vincitori è trasmesso al sindaco del comune competente per territorio e all'unità sanitaria locale per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Fino al riordino della materia con legge regionale, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai concorsi di cui al primo comma continua ad applicarsi la normativa in vigore.

Art. 17.
Trasferimento del personale

Per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del personale previsto all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano le norme contenute nell'art. 68 della legge stessa nonchè nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100.

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, il personale in servizio presso gli uffici dei medici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro trenta giorni da tale data, anzichè di mantenere la propria posizione nel ruolo unico dei dipendenti regionali, di essere iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale.

Il personale suddetto che opta per l'iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale a norma della presente legge sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto dei profili professionali stabiliti ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Gli elenchi nominativi del personale di cui al comma precedente dovranno essere conformi a quelli previsti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1979, n. 100.

I suddetti elenchi dovranno essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante adeguate forme di pubblicizzazione secondo le modalità di cui all'art. 5 della citata legge n. 100.

I medici provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli nominativi regionali ai sensi della citata legge 27 dicembre 1979, n. 100.

Art. 18.
Trasferimento dei beni

I diritti ed obblighi inerenti gli immobili sede degli uffici dei medici provinciali — fermo restando quanto previsto all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 — nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature sarà fatta constatare con appositi verbali.

Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici stessi sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.

La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.

Ai beni mobili ed immobili e alle attrezzature degli uffici sanitari comunali e consortili si applica l'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'art. 30 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 giugno 1980.

(10585)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 53.

Riapertura dei termini fissati dall'art. 6 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 e rettifiche al testo della legge stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 6, primo comma, della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81.

Il tempo utile per la presentazione delle denunce di cui al comma precedente è fissato al sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 viene data la seguente titolazione: « Determinazione delle tariffe e dei massimali ».

Art. 3.

La parola « utenti » di cui all'art. 4, primo comma della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 è sostituita con la parola « enti ».

Art. 4.

Le parole « ai modelli "B" » di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 sono sostituite con le parole « agli schemi "B" ».

Art. 5.

L'elencazione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 è sostituita con:

diritto di allaccio (termine *F* delle formule tariffarie)	1/4 dell'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente;
canone servizio fognature .	1/2 dell'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente;
canone servizio depurazione	1/2 dell'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente.
canone smaltimento acque meteoriche (formula tariffaria *T3*)	1/4 dell'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente.

Art. 6.

Nell'allegato « A » alla legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 « Criteri per la determinazione delle tariffe per le diverse categorie di utenti e relativi massimali vincolanti per gli enti erogatori dei pubblici servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto » al punto 1.3, le parole « di cui al punto — c — » sono annullate.

Art. 7.

Le schede « B1 » e « B2 » allegate alla legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 sono sostituite con gli schemi « B1 » e « B2 » allegati alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 *giugno* 1980.

(*Omissis*).

(10586)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 54.

Interpretazione autentica dell'art. 81-bis della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e della allegata tabella « B », quale introdotti con l'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 81-*bis* e l'allegata tabella « B » della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, quali introdotti con la legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, vanno interpretati nel senso che il beneficio, derivante a favore del personale inquadrato o inquadrabile, anche per assunzione, nei ruoli regionali con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, per nessun dipendente può essere inferiore, in termini di anzianità, ad una classe quinquennale più un aumento biennale aggiuntivi alla posizione di progressione economica risultante dalla valutazione desumibile attraverso i criteri di cui all'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, senza le successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.

Il beneficio stesso non comporta assorbimento di eventuali assegni personali in godimento alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.

Art. 2.

La presente legge non comporta aggravio di spesa rispetto a quella quantificata e autorizzata con l'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 *giugno* 1980.

(10587)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 55.

Esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 5 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di veterinaria

Le funzioni in materia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione ivi comprese le funzioni già demandate all'ufficio del veterinario provinciale e dei veterinari comunali e consortili, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e della presente legge, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, oltre a quelle previste alla lettera *q*), art. 5, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, anche quelle concernenti:

l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria, di cui alla lettera *a*), art. 5, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, relativi all'igiene, alla profilassi e alla polizia veterinaria;

l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale;

l'ispezione e la vigilanza sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo;

l'ispezione e la vigilanza sull'alimentazione zootecnica;

l'ispezione e la vigilanza sulla riproduzione, allevamento e sanità animale e sui farmaci di uso veterinario;

l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, ove previsto dalla vigente normativa;

l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zoiatrica;

la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento.

Sono altresì comprese le funzioni indicate alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alle Regioni che vengono sub delegate ai comuni, ai sensi del quarto comma del citato articolo, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene, sanità e polizia veterinaria spettano al sindaco, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione ivi compresi quelli già demandati ai veterinari provinciali e ai veterinari comunali e consortili e l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il sindaco per l'esercizio delle proprie attribuzioni si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

A tal fine, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni, l'assemblea generale delle unità sanitarie locali, nello stabilire l'organizzazione interna dei servizi, e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 3.

Attribuzioni delle unità sanitarie locali

Spettano alle unità sanitarie locali tutte le attività in materia veterinaria ivi comprese quelle già di competenza dei veterinari provinciali e consortili nonché le attività istruttorie di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste al precedente art. 2.

Tali attività sono esercitate attraverso il servizio istituito a norma dell'art. 17, lettera *e*) della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni, secondo le modalità previste al titolo terzo della legge regionale stessa.

Gli organi delle unità sanitarie locali stabiliscono le modalità di coordinamento del servizio veterinario con gli altri servizi delle unità sanitarie locali, garantendone l'autonomia tecnico funzionale.

Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale nell'ambito dei suoi compiti propone al sindaco competente per territorio e agli organi di gestione dell'unità sanitaria i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 4.

Personale di vigilanza

Il comitato di gestione nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individua periodicamente il personale, nell'ambito del competente servizio dell'unità sanitaria locale, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza di controllo in materia veterinaria.

Le persone indicate nel comma precedente, nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei veterinari provinciali, del personale regionale con funzioni di vigilanza, dei veterinari comunali e dei vigili sanitari provinciali e comunali e nei limiti del servizio cui sono destinati, svolgono le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a questi conferite dalla legge.

Art. 5.

Competenze della Regione

Nella materia di cui al precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge ed in particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

b) emana direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria;

c) predispone i programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;

d) promuove, anche d'intesa con gli istituti universitari, l'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana e le associazioni di categoria, corsi di aggiornamento professionale in materia veterinaria;

e) esercita le funzioni previste dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 64, sull'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.

L'attività istruttoria tecnica e amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è espletata dalle strutture regionali competenti in materia che si avvalgono dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 6.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale

Spetta al presidente della giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa è espletata dagli uffici regionali competenti in materia che si avvalgono dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali interessate.

L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci; in caso di inadempienza provvede il presidente della giunta regionale attraverso la nomina di un commissario «*ad acta*».

Art. 7.

Attività nell'interesse dei privati

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, espletati a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle unità sanitarie locali, sono stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 8.

Commissioni, collegi e comitati

Nelle commissioni, comitati e collegi previsti dalla vigente legislazione i veterinari provinciali ed i veterinari comunali e consortili sono sostituiti da veterinari competenti in materia dipendenti dalle unità sanitarie locali interessate.

Fino al riordino della materia con legge, le commissioni, comitati e collegi provinciali operano presso l'unità sanitaria locale in cui è compreso il capoluogo di provincia ed hanno competenza per tutto il territorio provinciale. Per la provincia di Roma i comitati ed i collegi competenti per tutto il territorio provinciale operano presso unità sanitarie locali comprese nel comune di Roma, individuate dall'assemblea generale.

Nelle commissioni di cui al precedente comma i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti da corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organi collegiali di cui ai precedenti commi nonché la nomina di commissioni, comitati e collegi già demandata ai veterinari provinciali sono effettuate dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente, anche in relazione a quanto previsto al secondo comma del presente articolo. Nel caso di commissioni, comitati e collegi operanti a livello provinciale, il comitato di gestione provvede, sentite le altre unità sanitarie locali interessate.

Nelle commissioni regionali il veterinario provinciale è sostituito da un funzionario veterinario della Regione o da un veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, designato dalla giunta regionale.

Art. 9.
Organizzazione del servizio veterinario delle unità sanitarie locali

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale organizza e dimensiona il servizio veterinario in relazione alle effettive esigenze del territorio, sulla base dei parametri indicati nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto delle sottoelencate funzioni ed attività:

a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria; per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario e relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti in origine animale: per l'ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione e relativi accertamenti e certificazioni;

c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali (igiene zootecnica): per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l'igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente; per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione ed impiego di mangimi e degli integratori; per l'ispezione, la vigilanza ed il controllo dei farmaci di uso veterinario; per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento; per la educazione e la propaganda veterinaria; per l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zooiatrica.

Art. 10.
Servizi veterinari multizonali

In attuazione degli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche, idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più vasti, nel piano socio-sanitario regionale possono essere individuati servizi multizonali veterinari. A tali servizi si applicano le norme contenute nel titolo quarto della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni.

In attesa dell'individuazione e dell'istituzione dei servizi di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali provvedono allo svolgimento delle funzioni indicate nel precedente art. 1 stabilendo, qualora sia necessario, anche intese ed altre forme di collaborazione con le altre unità sanitarie locali ai fini della utilizzazione di servizi e strutture di comune interesse a norma dell'art. 26 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Art. 11.
Laboratori provinciali di igiene e profilassi e istituto zooprofilattico sperimentale

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le unità sanitarie locali si avvalgono dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, al quale continua ad applicarsi la normativa vigente ed in particolare la legge regionale 27 settembre 1978, n. 64, nonché, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi che verranno riordinati a norma del titolo IV della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Art. 12.
Trasferimento dei beni

I diritti ed obblighi inerenti gli immobili sede degli uffici dei veterinari provinciali — fermo restando quanto previsto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 — nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature sarà fatta constatare con appositi verbali.

Gli atti e i documenti esistenti presso gli uffici stessi sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.

La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.

Ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature degli uffici dei veterinari comunali e consortili si applica l'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'art. 30 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Art. 13.
Trasferimento del personale

Per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del personale previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano le norme contenute nell'art. 68 della legge stessa nonché nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100.

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, il personale in servizio presso gli uffici dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere, entro trenta giorni da tale data anziché di mantenere la propria posizione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Re- nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale.

Il personale suddetto che opta per l'iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale a norma della presente legge sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto dei profili professionali stabiliti ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Gli elenchi nominativi del personale di cui al comma precedente dovranno essere conformi a quelli previsti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1979, n. 100.

I suddetti elenchi dovranno essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante adeguate forme di pubblicizzazione secondo le modalità di cui all'art. 5 della citata legge n. 100.

I veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al Servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli nominativi regionali ai sensi della citata legge 27 dicembre 1979, n. 100, in base alle tabelle di equiparazione di cui al già citato allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 giugno 1980.

(10588)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803460)